



**CITTA' DI PESCARA**  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## **COMUNE DI PESCARA**

### **SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE**

#### **ORDINANZA SINDACALE N° 87 DEL 15/06/2026**

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI – DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI E ATTIVITA' DI ABBRUCIAMENTO**

### **IL SINDACO**

Premesso che

- Il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;
- Il patrimonio boschivo, sia pubblico che privato, riveste un'importanza strategica per l'economia e la futura crescita economica del territorio;

considerato che

- le condizioni climatiche ed il tipo di vegetazione che caratterizzano il territorio comunale sono tali da poter fare innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

constatato che

- nella stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

preso atto che:

- ogni anno un'alta percentuale di incendi viene causata dallo stato di abbandono e dall'incuria in cui versano molti terreni ed abitazioni limitrofi/e a strade pubbliche, nonché da azioni incaute poste in essere dalle persone;
- talune pratiche agricole finalizzate alla bruciatura delle erbe e delle stoppie, spesso sfuggono al controllo degli agricoltori, originando anche incendi di vaste proporzioni;
- la Città di Pescara presenta una vasta estensione boschiva sia a nord che a sud del contesto urbano;

visto che

l'art. 182. Comma 6 bis del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 vieta, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

considerato che

la Regione Abruzzo, come ogni anno, si appresta a dichiarare lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e forestali del territorio regionale con l'emissione di specifica Ordinanza;

visti

- il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, nota MIN\_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026 "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano – rurale nonché ai rischi conseguenti";
- la nota della Prefettura di Pescara pervenuta con nota prot. 0111506 del 11.06.2026 "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano – rurale nonché ai rischi conseguenti"

richiamate

le raccomandazioni fornite dal Sig. Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, riguardanti gli indirizzi operativi per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia nonché i rischi conseguenti per la corrente stagione estiva, individuando tra l'altro, l'arco temporale di svolgimento (15 giugno-15 ottobre)

visti:

- il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3 comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;
- la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 120/2021 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 438 del 27 giugno 2011 e ss.mm.ii ed aggiornamenti;

tenuto conto

delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000, dal quale si evince, tra l'altro, che il periodo dell'anno maggiormente a rischio di incendi boschivo è quello compreso tra i mesi di giugno e settembre;

atteso che

il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ritenuto che

nell'ambito del territorio comunale, debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, tenuto conto, anche, di episodi verificatisi nelle stagioni estive degli anni passati,

visti i vigenti regolamenti comunali:

- “Regolamento di Polizia Urbana”, approvato con Delibera n. 54 del 04/04/2014;
- “Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale”, approvato con delibera di c.c. n. 19 del 16/02/2009;
- “Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti (art. 21 comma 2 D.Lgs. 22/97 – art. 5 comma 1 lett. b) L.R. 83/2000), modificato con Delibera C.C. n. 29 del 18/02/2022;
- “Regolamento di Tutela del Verde Urbano”, adottato dal Comune di Pescara con deliberazione C.C. n. 132 del 08/09/2007

vista la L. 241/1990;

visto lo statuto comunale;

richiamate:

- la D.C.C. n. 36 del 27.03.2025 “Regolamento per il divieto di utilizzo sul territorio comunale di fuochi d'artificio di categoria superiore a F1 e di articoli pirotecnici”;
- l'Ord. Sindacale n. 62 del 30.04.2026 “Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i pubblici esercizi e locali aperti al pubblico”;

nella sua qualità di autorità comunale di Protezione Civile

## **ORDINA**

**per le motivazioni espresse in premessa, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, individuato dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o incendio boschivo di all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, E' TASSATIVAMENTE VIETATO:**

- a) Compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- b) Effettuare pratiche agricole finalizzate alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, agricoli e forestali;
- c) Accendere fuochi di ogni genere;

- d) Far brillare mine o usare esplosivi;
- e) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- f) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- g) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- h) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- i) Fermare o sostare con al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- j) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- k) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

#### **DISPONE CHE:**

-gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Società di gestione delle Ferrovie, Anas, Società di gestione di servizi Idrici, Provincia, Consorzi di Bonifica etc.), debbano coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che sono esclusi dal presente provvedimento tutti i fondi ricadenti all'interno delle aree naturali protette, per i quali si rimanda alle specifiche azioni di tutela ambientali in capo agli Enti gestori;

-ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di predisporre tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare incendi adottando, anche, lungo il perimetro delle eventuali aree a contatto con zone boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme vigenti;

-ai proprietari, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di teneri sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc.;

-ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati ed incolti, a conclusione delle operazioni di coltivazione, pulizia e sfalcio, di provvedere alla realizzazione di fasce protettive o precese di larghezza tale da evitare che un eventuale incendio, attraversando il

fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

-ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture di ogni tipo, di provvedere a tenere costantemente riservata una fascia protettiva di larghezza tale che un eventuale incendio, attraversando il fondo, non possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

-ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

### **PRECISA CHE**

la presente Ordinanza, all'atto dell'emanazione della dichiarazione dello stato di massimapericolosità di incendio da parte del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, rimane invigore ed integra la predetta dichiarazione.

### **INVITA**

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- 112 – N.U.E.;
- 800.861.016 - SOUP Regione Abruzzo;
- 08537371 - Polizia Locale Pescara.

### **AVVERTE**

- che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, sarà applicata ai contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai vigenti regolamenti comunali.
- che ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, ovvero in euro 250,00 quale pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, come da delibera di G.C. n. 264 del 05.04.2022.

### **DISPONE CHE**

- 1) gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
- 2) la presente Ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura-UTG di Pescara [protocollo.prefpe@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpe@pec.interno.it);
  - Questura di Pescara Via Pesaro 7 65121 Pescara [dipps.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps.00f0@pecps.poliziadistato.it);
  - Comando Stazione Carabinieri Forestali Viale della Riviera 301 65123 Pescara [fpe42599@pec.carabinieri.it](mailto:fpe42599@pec.carabinieri.it);

- Comando Guardia di Finanza Via Cincinnato 5 65127 Pescara [pec0530000p@pec.gdf.it](mailto:pec0530000p@pec.gdf.it);
- Comando Polizia Locale Pescara Via Del Circuito 69, 65121 Pescara [protocollo@pec.comune.pescara.it](mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it)
- Alla Capitaneria di Porto P.zza della Marina 1 65126 Pescara [dm.pescara@pec.mit.gov.it](mailto:dm.pescara@pec.mit.gov.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara Viale Pindaro 2/8, 65127 Pescara [com.pescara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pescara@cert.vigilfuoco.it);
- Provincia di Pescara P.za Italia 30, 65121 Pescara [provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it);
- Direzione Ferrovie Ancona Pescara Via Marconi 44, 60125 Ancona [rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it);
- Direzione Provinciale ANAS Pescara Via R. Sanzio 44, 65124 Pescara [anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it);
- Consorzio di Bonifica Centro Saline-Pescara-Alento-Foro - Via Gizio, 36 - 66013 Chieti Scalo (CH) [consorziocentro@pec.bonificacentro.it](mailto:consorziocentro@pec.bonificacentro.it);
- A.C.A spa Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, 65125 Pescara [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it);
- APC – Agenzia regionale di Protezione Civile Via Salaria Antica est, 67100 L'Aquila [apc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:apc@pec.regione.abruzzo.it);
- Ambiente SpA - Via Raiale 187, 65128 Pescara [ambiente@raccomandata.eu](mailto:ambiente@raccomandata.eu);

#### **INFORMA**

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- sarà predisposto apposito avviso da inserire nel sito istituzionale dell'Ente e da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.

SINDACO  
Masci Carlo  
(atto sottoscritto digitalmente)